



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 121 del 01-06-2018	Oggetto: Centro Estivo Comunale "Nidi d'Estate". Affidamento del servizio alla cooperativa sociale a r.l. L'Incontro di Norcia. Anno 2018. CIG ZD42412708
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'REA

Ricordato:

- che, l'art. 1 – commi 1250 e 1260 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha istituito il Fondo per le politiche della Famiglia;
- che, in sede di Conferenza Unificata è stata sottoscritta l'intesa in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1802 del 12/02/2007, sono state approvate le azioni portanti del Piano straordinario in materia di servizi socio educativi;
- che si tratta di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo di un sistema territoriale che incrementa i servizi esistenti ed avvia il processo di definizione dei livelli essenziali;

Dato atto:

- che, già nei decorsi anni, si è autorizzato l'avvio del piano di Ambito per lo sviluppo dei servizi integrativi al nido e si è autorizzato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali ad attivarsi per offrire, mediante il progetto "Nidi d'estate" sostegno alle famiglie, coniugando i bisogni organizzativi familiari con le necessità dei bambini;
- che si rende necessario affidare, mediante concessione a terzi, il servizio in argomento, non avendo risorse umane disponibili per erogarlo in forma diretta, tenuto conto che le educatrici hanno raggiunto il rapporto massimo annuo operatore/bambino di 42 settimane;

Presa visione:

- del codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
- dell'art. 3 che definisce "concessione di servizi" un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a

uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

Considerato:

- a) che il soggetto concedente può stabilire anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile d'impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, in relazione alla qualità del servizio da prestare;
- b) che l'asilo nido comunale viene gestito in forma mista con personale dipendente dal Comune di Norcia e dalla Cooperativa Sociale "L'Incontro";
- c) che la Cooperativa L'incontro ha presentato tramite mail in data 30/05/2018, il progetto educativo con relativo preventivo pari ad € 5.500,00 oltre I.V.A. (5%)

Ritenuto pertanto di poter affidare in concessione alla predetta Cooperativa il servizio "nidi d'estate" per il periodo 9 luglio – 17 agosto 2018;

Richiamato il capitolato d'oneri che si allega al presente atto e che disciplina i rapporti tra soggetto concedente e concessionario;

Dato atto che il predetto documento sarà sottoscritto per accettazione dal concessionario;

Esaminati:

- l'art. 107 del T.U.E.L. nel quale vengono definite le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l'art. 109 del Testo Unico che disciplina l'attribuzione delle predette funzioni nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;
- il successivo articolo 192 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre da parte del responsabile del procedimento di spesa;

In virtù del decreto sindacale n. 14 del 29/03/2018 con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di affidare, per il periodo 9 luglio – 17 agosto 2018, mediante concessione, alla Cooperativa Sociale "L'Incontro" di Norcia il servizio "Nidi d'estate";

3. di dare atto che l'importo dell'affidamento ammonta ad € 5.500,00 oltre iva (5%);
4. di approvare lo schema di contratto di concessione che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto:
 - a) che l'affidamento del servizio avverrà mediante stipula di apposito contratto di concessione;
 - b) che ogni utente, per accedere al servizio, dovrà corrispondere al concessionario la somma di € 260,00 per l'intero periodo;
 - c) che il Servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00;
6. di imputare la somma complessiva di € 5.775,00 iva compresa al capitolo 1897;

La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

COMUNE DI NORCIA
(Provincia di Perugia)
AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO
COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NIDI D'ESTATE".

L'anno duemiladiciotto addì _____ del mese di _____ in Norcia, nella sede Municipale, con la presente scrittura privata, avente forza di legge ai sensi dell'art 1373 del codice civile

TRA

Il Comune di Norcia (di seguito denominato Ente), rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Camelia nata a Roma il 10/07/1984, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Sociali, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Norcia (C.F. 84002650541 - P.I. 0453230542), residente per la carica in Norcia presso la sede Municipale

E

L'Incontro Società Cooperativa Sociale (di seguito denominata Cooperativa), iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e nel Registro Prefettizio Sez. mista e Sez. cooperazione Sociale, con sede in Norcia, via Legnano, n. 46, (C.F. e P.I. 01571000544) attraverso il suo legale rappresentate sig.ra Costanza Carocci, nata a Scheggino l'11.8.1955

PREMESSO

- che, con la finanziaria 2007, è stato varato il piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia;
- che si tratta di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo di un sistema territoriale che incrementa i servizi esistenti ed avvia il processo di definizione dei livelli essenziali;
- che, con determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali n. 121 01/06/2018, si è affidato alla Cooperativa Sociale "L'Incontro" di Norcia, mediante concessione, il servizio asilo nido, nell'ambito del progetto "nidi d'estate" per il periodo 9 luglio 2018 – 17 agosto 2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa narrativa è parte integrate e sostanziale del presente atto.

ART. 1
(Oggetto)

L'Ente affida alla Cooperativa, che accetta, la concessione del servizio asilo nido comunale, nell'ambito del progetto "nidi d'estate".

L'attività verrà espletata presso l'asilo nido comunale con le seguenti finalità: educazione e socializzazione dei bambini per favorire il loro sviluppo armonico; sostegno alle famiglie nell'educazione e nella cura dei figli.

ART. 2

(*Personale impiegato*)

La Cooperativa dovrà assegnare ed impiegare personale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali.

La Cooperativa dovrà inviare a questa amministrazione l'elenco del personale operante e relativa qualifica. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere tempestivamente comunicata.

La Cooperativa dovrà impiegare per tutta la durata della concessione, ove possibile, il medesimo personale al fine di garantire la continuità del servizio.

La Cooperativa individua, comunicandolo all'Ente e all'Ufficio della Cittadinanza, il responsabile del servizio.

ART. 3

(*Modalità organizzative e gestionali*)

La Cooperativa svolge l'attività convenzionata con autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore e ad osservare i regolamenti vigenti.

Sono previste operazioni di monitoraggio, verifica e valutazione dell'attività svolta. L'operatore dell'Ufficio della Cittadinanza, in collaborazione con il responsabile del servizio nominato dalla Cooperativa, verifica gli appositi strumenti (diari di bordo, dossier, schemi di relazione, ecc.) e definisce la periodicità degli incontri di verifica con gli operatori.

Dovranno essere predisposti e somministrati questionari per la valutazione della qualità percepita dagli utenti.

ART. 4

(*Articolazione del servizio*)

Il servizio viene attivato dal 9 luglio 2018 al 17 agosto 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Ogni informazione assunta per lo svolgimento del servizio convenzionato, o desunta dal suo corso, non potrà essere divulgata all'esterno da parte degli operatori. La Cooperativa è comunque tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.vo 196/2003.

ART. 5

(*Relazione periodica*)

Il responsabile del servizio della Cooperativa deve presentare al referente dell'Ufficio della Cittadinanza: la programmazione, la relazione iniziale e quella finale, le presenze degli operatori, il diario di bordo con la registrazione delle presenze degli utenti e delle attività espletate.

ART. 6

(*Responsabile del servizio*)

Il responsabile del servizio affidato alla Cooperativa risponde della completa realizzazione del servizio convenzionato, dell'organizzazione del personale, dei collegamenti con i competenti livelli operativi dell'Ente con i quali concorda riunioni per la verifica comune del corretto sviluppo dell'attività programmata.

Invia all'Ente l'elenco nominativo degli operatori impegnati nel servizio con specifica delle qualifiche e dei ruoli.

ART. 7

(*Compiti degli operatori*)

Gli operatori della Cooperativa, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente committente e rispondono dell'operato esclusivamente al responsabile della Cooperativa stessa.

I volontari, ove presenti, sono comunque impiegati in modo complementare rispetto agli operatori professionali.

ART. 8

(*Norme contrattuali e previdenziali*)

La Cooperativa, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e verso i soci, condizioni contrattuali, normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata della presente convenzione. L'obbligo permane anche alla scadenza dei suindicati contratti collettivi, fino alla loro sostituzione. Il soggetto gestore è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

La Cooperativa provvede ad assicurare se stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione.

ART. 9

(*Strutture e beni impiegati*)

L'Ente si impegna a fornire alla Cooperativa i dati e le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle prestazioni.

Viene concesso alla Cooperativa l'uso dei locali siti presso l'asilo nido "Lo Scoiattolo".

La Cooperativa deve provvedere alla loro pulizia e custodia.

Sono a carico della Cooperativa: i materiali didattici, il materiale promozionale.

Sono a carico del Comune di Norcia i generi alimentari, la luce ed il gas.

ART. 10

(*Garanzie e responsabilità*)

La Cooperativa è responsabile dei danni provocati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà, pertanto, procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con validità per tutto il periodo contrattuale.

ART. 11

(*Penalità*)

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla Cooperativa e da questa non giustificato, il servizio non sia espletato anche per un solo giorno o non sia

conforme a quanto previsto, l'ente applicherà al soggetto gestore, qualora l'omissione non sia tale da comportare la risoluzione della convenzione, una penale pari al triplo del costo stimato della prestazione non erogata.

Qualora la Cooperativa incorra nel pagamento di tre penali per ingiustificata interruzione del servizio, la Convenzione si intenderà risolta di diritto ex art. 1456 c.c. e di conseguenza il Comune di Norcia potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, addebitando alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART. 12

(*Controllo delle attività*)

La Cooperativa collabora con l'Ente per l'attuazione dei programmi tesi alla corretta acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili per la programmazione e il controllo delle attività oggetto dell'intervento.

I controlli sul buon funzionamento del servizio, sul mantenimento dei livelli qualitativi concordati, sull'efficienza della gestione, sono svolti da un operatore dell'Ufficio della Cittadinanza. Resta in facoltà dell'Ente di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

ART. 13

(*Vigilanza*)

L'Ente effettua controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

- 1) la rispondenza delle attività a quanto approvato;
- 2) il rispetto degli standard minimi di rapporto tra operatori ed utenti in relazione alla tipologia del servizio in convenzione.

L'Ente, in caso di inadempienze degli operatori, informa tempestivamente la Cooperativa affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni.

ART. 14

(*Durata e modalità di risoluzione della convenzione*)

La presente convenzione ha validità per il periodo 9 luglio – 17 Agosto 2018.

La presente convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte dell'Ente in caso di gravi inadempienze da parte della Cooperativa, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di verificata e perdurante inadeguatezza dei servizi resi, previa diffida dell'adempimento entro giorni 5 (cinque) e sempre che questo sia decorso senza esito positivo.

La convenzione è, altresì, automaticamente risolta, con effetto immediato, qualora vengano meno i requisiti amministrativi richiesti per lo svolgimento dei servizi affidati (iscrizione albo cooperative, ecc...).

La Cooperativa può risolvere la convenzione, nel caso di manifestarsi di condizioni non previste o non prevedibili che comportino eccessiva onerosità o impossibilità delle prestazioni.

In caso di inadempienza dell'Ente si applicano le disposizioni del codice civile in materia vigente.

ART. 15

(*Corrispettivi previsti*)

L'Ente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dalla convenzione, corrisponde la somma di Euro 5.775,00 I.V.A. compresa;

Tale compenso è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa che la

Cooperativa si assume, e tiene conto delle strutture, attrezzature e beni di cui il committente ha dato piena disponibilità alla Cooperativa, ovvero di cui ha richiesto alla stessa la messa a disposizione per l'espletamento del servizio.

La Cooperativa introiterà direttamente la quota di rimborso spese da parte dell'utente, che è fissata in € 260,00 per l'intero periodo.

ART. 16

(Modalità di pagamento)

La Cooperativa, dopo la chiusura del servizio, fattura all'Ente il servizio effettuato; l'Ente provvederà al pagamento entro novanta giorni dalla presentazione di tali fatture, previa presentazione della documentazione prevista all'art. 5.

ART. 17

(Divieto di subappalto)

La Cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio assunto pena la risoluzione del contratto.

ART. 18

(Deposito cauzionale)

In considerazione del breve lasso di tempo interessato dal servizio si prescinde dal richiedere polizza fidejussoria

ART. 19

(Controversie)

Per ogni controversia è competente il foro di Spoleto.

ART. 20

(Clausole finali)

Tutte le spese conseguenti alla stipulazione del contratto restano a carico del soggetto affidatario.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

La presente convenzione, esente da imposta di bollo ex art. 27 bis tab. all. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e con prestazioni soggette ad IVA, sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'area

F.to Daniela Camelia

Oggetto : Centro Estivo Comunale "Nidi d'Estate". Affidamento del servizio alla cooperativa sociale a r.l. L'Incontro di Norcia. Anno 2018. CIG ZD42412708

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'rt. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'rea Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'rea
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'lbo Pretorio –sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 16-07-2018 al 31-07-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'rea
F.to Daniela Camelia